



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail PEC: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 aprile 2015

Prot. 0004819/U/1.60

PEC

Al Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di **PADOVA**
Via degli Zabarella 95
35121 **PADOVA**

Oggetto: obbligo formazione continua – soggetto non esercente l'attività professionale.

In riferimento al quesito in oggetto, si comunica che l'obbligo formativo è disciplinato dall'art. 3 del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro – Durata e obbligo formativo, dove ci si riferisce al Consulente del Lavoro, senza fare distinzioni fra colui che esercita l'attività professionale e colui che non la esercita.

Pertanto, tutti i Consulenti del Lavoro iscritti devono adempiere all'obbligo formativo.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs